

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00329 **del** 15/01/2026

Proposta n. 1068 **del** 14/01/2026

Oggetto:

L. R. 7 dicembre 1990 n 87, art. 13. Autorizzazione alla pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale e deroga al trasporto e commercializzazione della specie coregone (*Coregonus lavaretus*), nel Lago di Bolsena alla Società Cooperativa Pescatori Martana. P. IVA P.I 01746220563

L. R. 7 dicembre 1990 n° 87, art. 13. Autorizzazione alla pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale e deroga al trasporto e commercializzazione della specie coregone (*Coregonus lavaretus*), nel Lago di Bolsena alla Società Cooperativa Pescatori Martana. P. IVA P.I 01746220563

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 4 dicembre 2023, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di Organizzazione n. G11479 del 10 settembre 2025 si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale “Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste”, sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A”. Con il quale è stato soppresso l'Ufficio Pesca e istituita l'Area Pesca;

VISTO l'atto di organizzazione G14320 del 30/10/2025 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Pesca della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Arch. Pasquale Zangara;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1995, n.2 - Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) – che alla lettera o) del comma 1, art. 2, prevede in capo ad ARSIAL la gestione dell'Osservatorio Faunistico Regionale che ha inglobato le competenze dell'abolito Stabilimento ittiogenico di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87;

VISTA la legge regionale del 07/12/1990 n° 7 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”;

RILEVATO che la pesca al coregone per effetto della suddetta legge, è vietata dal 25 dicembre al 31 gennaio di ogni anno e che allo stesso tempo è vietato il commercio, trasporto e commercializzazione nei pubblici esercizi salvo che per soggetti provenienti da fuori Lazio o oggetto di fecondazione artificiale presso incubatoi autorizzati;

TENUTO CONTO la specie coregone (*Coregonus lavaretus*), storicamente presente nel Lago di Bolsena, rappresenta fonte rilevante di reddito per i pescatori professionali e per l'indotto locale;
 CONSIDERATO che, per sostenere la popolazione oggetto di prelievo ordinariamente si fa ricorso alla riproduzione artificiale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 "Regolamento recante ulteriori modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone";

TENUTO CONTO che, con nota n. 792428 del 17 luglio 2023 la Regione Lazio ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (MASE) l'autorizzazione all'immissione del coregone in alcuni laghi del Lazio;

PRESO ATTO del Decreto MASE PNM N°515 del 04/12/2023 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla Regione Lazio per l'immissione in alcuni laghi della regione, compreso quello di Bracciano, della specie Coregone (*Coregonus lavaretus*) per il quinquennio 2024-2028 utilizzando esclusivamente stadi larvali della specie, attenendosi alle quantità massime e a tutte le prescrizioni di cui al documento "Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente dello studio del rischio per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", parte integrante della delibera n. 222/2023 del 03 novembre 2023 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNAPA);

CONSIDERATO che con la nota n.45301 del 12/01/2024 è stata trasmessa, alla Direzione Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità, Area Qualità dell'Ambiente, la documentazione di autorizzazione in deroga;

VISTA la richiesta inoltrata in data 27 dicembre 2025, registro ufficiale 1265381, dalla Società Cooperativa Pescatori Martana operante nel lago di Bolsena all'Ada Lazio Nord;

VISTA la Delibera della Giunta del Comune di Marta n. 8 del 23.01.2025, con la quale il Comune da mandato di concedere in comodato d'uso gratuito l'intera struttura dell'incubatoio ittico di proprietà alla Società Cooperativa Pescatori Martana e visto il successivo contratto di comodato sottoscritto tra le parti;

PRESO ATTO della trasmissione della proposta di determinazione dell'ADA di Viterbo prot. 22128 del 12/01/2026, che riporta in allegato l'elenco dei pescatori professionali interessati e copia della relativa documentazione in corso di validità:

ELENCO PESCATORI -DOMANDA PESCA IN DEROGA			
COGNOME	NOME	N.LIC PESCA	N. BARCA
...omissis..	...omissis..	212	VT003
...omissis..	...omissis..	252	VT060
...omissis..	...omissis..	234	VT009
...omissis..	...omissis..	236	VT050
...omissis..	...omissis..	239	VT085
...omissis..	...omissis..	227	VT055

PRESO ATTO che nella proposta di determinazione sopra ripotata (prot.n. 22128 del 12/01/2026) l'Ada Lazio Nord si esprime favorevolmente con prescrizioni sull'attività in oggetto;
RITENUTO di condividere la proposta e di ribadire con specifiche prescrizioni quanto riportato nella sopra citata proposta.

CONSIDERATO, pertanto, che è possibile riprendere le attività di riproduzione artificiale di coregone per la produzione di avannotti da immettere nei laghi del Lazio, con la finalità di incrementarne la popolazione naturalmente presente;

TENUTO CONTO che le attività di pesca per la cattura dei riproduttori da cui prelevare i gameti sono realizzate dai pescatori professionali locali;

RITENUTO, inoltre, di impartire le seguenti prescrizioni da osservare obbligatoriamente per lo svolgimento delle attività:

- a) la Cooperativa "Pescatori Martana" dovrà fornire un calendario delle giornate in cui saranno effettuare le battute di pesca dei riproduttori di coregone, con indicati gli equipaggi coinvolti;
- b) le battute di pesca dovranno essere realizzate avvalendosi di non più di tre barche al giorno, con esclusivo uso di reti con maglia non inferiore al 40 e massimo 20 reti per ogni barca;
- c) la pesca dei riproduttori è autorizzata anche nelle aree in cui insistono diritti esclusivi di pesca soltanto se gli aventi diritto forniranno preventivamente specifica autorizzazione scritta alla Cooperativa a all'ADA di Viterbo;
- d) l'incubatoio di Marta potrà ricevere il pescato dai pescatori autorizzati per le relative giornate.
- e) le operazioni di pesca dovranno cessare non appena sarà raggiunta la quantità massima di uova riproducibili presso l'incubatoio di Marta;
- f) la procedura per la fecondazione che deve essere necessariamente eseguita, deve rispondere ai criteri scientifici noti:

- gli individui catturati saranno separati tra maschi e femmine ed inoltre selezionati secondo necessari requisiti:

- maschi adulti sani di lunghezza minima compresa tra 35 e 37 cm e peso minimo di 300 gr;
- femmine adulte sane di lunghezza minima 37 cm e peso minimo 500 gr, emissione delle uova con leggera premitura.

Le operazioni di fecondazione devono essere effettuate presso i locali dell'incubatoio di Marta, il metodo di fecondazione conosciuto con il termine "a secco" viene effettuato premendo le uova, all'interno di un contenitore accuratamente pulito, successivamente viene aggiunto il liquido seminale dei maschi. Le uova vengono miscelate delicatamente e viene aggiunta acqua, poi sono lasciate riposare per circa 5 minuti e quindi si effettua una serie successiva di risciacqui con acqua di lago che permettono di eliminare le eventuali impurità residue. Le uova vengono

lasciate una notte in acqua di lago e successivamente versate delicatamente all'interno delle bottiglie di Zug dopo aver parzialmente aperto il flusso di acqua, fino alla fine dell'incubazione

g) a fine giornata la Cooperativa dovrà rendicontare le attività svolte fornendo il nome dei pescatori e i quantitativi pescati all'Ada di Viterbo - Ufficio Pesca;

PRESO ATTO, infine, che la proposta ricomprende anche l'autorizzazione la commercializzazione del pescato da cui sono state prelevate le uova nel rispetto dell'art. 13, comma 10 (legge R.L. 87/90) purché accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura "*PESCE PROVENIENTE DA FECONDAZIONE ARTIFICIALE. AUTORIZZAZIONE DETERMINAZIONE REGIONALE N°*"

DEL ”. Ad ogni giornata di pesca deve corrispondere una bolla fiscale, copia della quale deve essere tempestivamente consegnata all’Ada di Viterbo - Ufficio Pesca;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la successiva immissione nel Lago di Bolsena degli stadi larvali di coregone provenienti esclusivamente dall’incubatoio di Marta (VT) con le prescrizioni di seguito riportate:

- obbligo, per i pescatori soci della Cooperativa Pescatori Martana, di consentire i controlli da parte della Regione o suoi incaricati e di fornire le informazioni necessarie per consentire di attuare il piano di monitoraggio (sforzo di pesca e valori del pescato) e gli interventi di contenimento delle specie invasive ittiche, parte essenziale per l’esercizio della deroga;
- obbligo per la Cooperativa di registrare tutte le attività svolte, ed in particolare le entrate di uova e le uscite di avannotti dall’impianto ed i registri conservati, comunicando all’ADA Viterbo il termine della fase di raccolta delle uova;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per concedere l’autorizzazione, nel rispetto della legge regionale Lazio 7 dicembre 1990 n° 87, art. 13;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la successiva immissione nel Lago di Bolsena degli stadi larvali di coregone provenienti esclusivamente dall’incubatoio di Marta (VT) con le prescrizioni di seguito riportate:

- la quantità massima ammessa annuale per il Lago di Bolsena è pari a 5 mln. di larve ottenibili incubando circa 8 mln. di uova da contenere in circa 40 vasi di Zug;
- obbligo, per i pescatori soci della Cooperativa Pescatori Martana, di consentire i controlli da parte della Regione o suoi incaricati e di fornire le informazioni necessarie per consentire di attuare il piano di monitoraggio (sforzo di pesca e valori del pescato) e gli interventi di contenimento delle specie invasive ittiche, parte essenziale per l’esercizio della deroga
- obbligo per la Cooperativa di registrare tutte le attività svolte, ed in particolare le entrate di uova e le uscite di avannotti dall’impianto ed i registri conservati, comunicando all’ADA Viterbo il termine della fase di raccolta delle uova e, almeno 5 giorni prima, la data delle immissioni degli avannotti nel lago;

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, fatti salvi i diritti di terzi, di autorizzare la Cooperativa di pescatori professionali “Pescatori Martana”, con sede legale a Marta(VT) in via dei Mille n. 32, la pesca del coregone, a scopo di fecondazione artificiale in epoca di divieto, nel lago di Bolsena per il periodo riproduttivo che va dalla data del presente atto al 31 gennaio 2025;

-La pesca in oggetto non è autorizzata nelle aree vincolate a diritto esclusivo di pesca, dove potrà essere effettuata esclusivamente con l’accordo sottoscritto dai concessionari.

- autorizzare i soci della Cooperativa “Pescatori Martana” di seguito riportati ad effettuare le operazioni di pesca e le successive fasi di fecondazione presso l’incubatoio di Marta:

ELENCO PESCATORI -DOMANDA PESCA IN DEROGA			
COGNOME	NOME	N.LIC PESCA	N. BARCA
...omissis..	...omissis..	212	VT003
...omissis..	...omissis..	252	VT060
...omissis..	...omissis..	234	VT009
...omissis..	...omissis..	236	VT050
...omissis..	...omissis..	239	VT085
...omissis..	...omissis..	227	VT055

- di prescrivere che siano osservate obbligatoriamente, per lo svolgimento delle attività, le seguenti condizioni:

- a) la Cooperativa “Pescatori Martana” dovrà fornire un calendario delle giornate in cui saranno effettuare le battute di pesca dei riproduttori di coregone, con indicati gli equipaggi coinvolti;
- b) le battute di pesca dovranno essere realizzate avvalendosi di non più di tre barche al giorno, con esclusivo uso di reti con maglia non inferiore al 40cm e massimo 20 reti per ogni barca, la pesca dei riproduttori è autorizzata anche nelle aree in cui insistono diritti esclusivi di pesca soltanto se gli aventi diritto forniranno preventivamente specifica autorizzazione scritta alla Cooperativa a all’ADA di Viterbo;
- d) l’incubatoio di Marta potrà ricevere il pescato dai pescatori autorizzati per le relative giornate;
- e) le operazioni di pesca dovranno cessare non appena sarà raggiunta la quantità massima di uova riproducibili presso l’incubatoio di Marta;
- f) la procedura per la fecondazione che deve essere necessariamente eseguita, deve rispondere ai criteri scientifici noti:

-gli individui catturati saranno separati tra maschi e femmine ed inoltre selezionati secondo necessari requisiti:

- maschi adulti sani di lunghezza minima compresa tra 35 e 37 cm e peso minimo di 300 gr;

- femmine adulte sane di lunghezza minima 37 cm e peso minimo 500 gr, emissione delle uova con leggera premitura.

- Le operazioni di fecondazione devono essere effettuate presso i locali dell’incubatoio di Marta, il metodo di fecondazione conosciuto con il termine “a secco” viene effettuato premendo le uova, all’interno di un contenitore accuratamente pulito, successivamente viene aggiunto il liquido seminale dei maschi. Le uova vengono miscelate delicatamente e viene aggiunta acqua, poi sono lasciate riposare per circa 5 minuti e quindi si effettua una serie successiva di risciacqui con acqua di lago che permettono di eliminare le eventuali impurità residue. Le uova vengono lasciate una notte in acqua di lago e successivamente versate delicatamente all’interno delle bottiglie di Zug dopo aver parzialmente aperto il flusso di acqua, fino alla fine dell’incubazione

g) a fine giornata la Cooperativa dovrà rendicontare le attività svolte fornendo il nome dei pescatori e i quantitativi pescati all’Ada Lazio Nord - Ufficio Pesca:

-di autorizzare la commercializzazione del pescato da cui sono state prelevate le uova nel rispetto dell’art. 13, comma 10 (legge R.L. 87/90) purché accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura **PESCE PROVENIENTE DA FECONDAZIONE ARTIFICIALE. AUTORIZZAZIONE**

DETERMINAZIONE REGIONALE N° DEL". Ad ogni giornata di pesca deve corrispondere una bolla fiscale, copia della quale deve essere tempestivamente consegnata all'Ada di Viterbo - Ufficio Pesca;

- di autorizzare la successiva immissione nel Lago di Bolsena degli stadi larvali di coregone provenienti esclusivamente dall'incubatoio di Marta (VT) con le prescrizioni di seguito riportate:

- Di concedere in beneficenza parte del pescato alle onlus o altre associazioni riconosciute che operino nel sociale, nonché di rendicontare le opere di beneficenza effettuate all'Ada Lazio Nord.

- obbligo, per i pescatori soci della Cooperativa Pescatori Martana, di consentire i controlli da parte della Regione o suoi incaricati e di fornire le informazioni necessarie per consentire di attuare il piano di monitoraggio (sforzo di pesca e valori del pescato) e gli interventi di contenimento delle specie invasive ittiche, parte essenziale per l'esercizio della deroga

- obbligo per la Cooperativa di registrare tutte le attività svolte, ed in particolare le entrate di uova e le uscite di avannotti dall'impianto ed i registri conservati, comunicando all'ADA Viterbo il termine della fase di raccolta delle uova e, almeno 5 giorni prima, la data dell'immissione degli avannotti nel lago;

Il presente atto sarà notificato alla cooperativa richiedente e inviato agli organi di controllo.

La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE

Dott. Roberto Aleandri